


IN BOLLO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
VERSATO CONTRIBUTO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE III

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Raffaele Forestiero, nella causa avente n. di [REDACTED], ha pronunciato la seguente posta in decisione alla udienza del 4.4.23

SENTENZA

Nella causa vertente tra



DIFESA DALL'AVVOCATO CRISTINA MEI



PARTE ATTRCE

CONTRO

- ROMA CAPITALE [REDACTED]

ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21

CONVENUTA

OGGETTO OPPOSIZIONE AVVERSO

PROVVEDIMENTO CARTELLA [REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come da verbale

RAGIONI DELLA DECISIONE

I Preliminarmente nel rito la riforma del processo civile attuata con la legge n. 69 del 18.06.09 ha modificato gli art. 132 cpc e 118 disp att. codice proc. civ. , disponendo che il contenuto della sentenza art. 132 c. 4 cpc in punto di motivazione contenga: la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 della predetta legge il nuovo 132 cpc è le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data della entrate in vigore 4.07.09.

Pertanto non è più necessario dettagliare lo svolgimento del processo e può immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

In data 4 luglio 22 è stata notificata alla parte attrice cartella esattoriale relativa alle spese legali liquidate in sentenza [REDACTED]

Entrambe del CONSIGLIO DI STATO e sentenza [REDACTED] della Corte di Cassazione

La prima sentenza [REDACTED] condannava ad euro [REDACTED] oltre accessori

La seconda [REDACTED] condannava ad euro [REDACTED] oltre spese generali IVA E CPA

La terza sentenza [REDACTED] condannava ad euro [REDACTED] spese di lite

L'avvocatura Capitolina iscriveva a ruolo la somma complessiva di euro [REDACTED] a titolo entrate patrimoniali [REDACTED] oltre ad oneri e diritti

Di riscossione per un importo complessivo di euro [REDACTED] di cui [REDACTED] richiesti per oneri riflessi

In data 10 ottobre 2022 [REDACTED] proponeva opposizione ex art 615 cpc avverso la cartella, contestando la debenza degli oneri riflessi quale voce aggiuntiva richiesta da Roma Capitale ma non liquidata in sentenza

In data 20 dicembre 22 , si costituiva Roma Capitale chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per decorso del termine decadenziale e nel merito il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio, oltre agli oneri riflessi.

Sulla decadenza dell'azione il Giudicante rileva che la cartella impugnata è il primo atto notificato alla parte attrice ed quindi e , quindi nei termini di legge si possono proporre non solo l'opposizione agli atti, ma anche l'opposizione alla esecuzione, pur trattandosi di cartella esattoriale

L'atto proposto da parte attrice è una opposizione alla esecuzione che attiene all'an e non al quomodo della esecuzione. Nel caso in esame si contesta la somma pretesa da parte opposta – non liquidate dal giudice nelle sentenze- poiché non dovute, con la contestazione del preteso diritto di Rom Capitale a procedere ad esecuzione di quanto richiesto e non sulla mera regolarità formale della cartella impugnata. Si contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la carenza di un titolo legittimante l'iscrizione .

Rilevando sulla prima eccezione la regolarità della opposizione nei termini ex art 615 cpc , sulla applicazione della aliquota del 23,80 % di oneri riflessi attribuiti alla parte opponente nella cartella impugnata vi è da rilevare che non trova giustificazione nel richiedere e che solo con l'opposizione possono essere neutralizzati.

Avvocatura interne pubbliche – compensi professionali – oneri riflessi a carico del datore di lavoro -parere sulla interpretazione dell' art. 1. Comma 208, della legge finanziaria per il 2006 (contenimento degli oneri di personale a carico degli enti)

L'art 1 comma 208 della legge finanziaria 2006 recita: **le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle pubbliche**



amministrazioni sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ergo ciò significa che l'importo degli oneri riflessi passa dal datore di lavoro al lavoratore, con decurtazione del compenso del lavoratore stesso, ma non che trattasi di una voce da aggiungere al compenso stesso o comunque da far pagare al terzo soccombente in giudizio, in tale senso anche la sentenza del Trib. Torino 4.6.2021 n 640.

Inoltre bisogna tener presente anche il disposto dell'articolo 91 c.p.c. il quale, prevedendo la condanna alle spese della parte soccombente, mira a realizzare il principio per cui la parte vittoriosa si deve trovare, con il provvedimento favorevole, nella stessa situazione in cui sarebbe qualora avesse avuto soddisfazione dei propri diritti senza la necessità dell'intervento giudiziale. In altri termini, in assenza di tale meccanismo processuale, la parte vittoriosa sarebbe in ogni caso pregiudicata, poiché rimarrebbero a suo carico le spese sostenute per la propria difesa. Si tratta quindi di una somma che deve essere pagata alla parte, e non al difensore; anche nel caso di distrazione ai sensi articolo 93 c.p.c., è un rimborso delle spese che la parte ha sostenuto (o, in quest'ultimo caso, che avrebbe dovuto sostenere) per la difesa in giudizio. Volendo equiparare gli oneri riflessi all'IVA, alle spese generali e alla Cassa Avvocati dell'avvocato del libero foro e, quindi gli oneri riflessi non sono dovuti. **Rilevato che vanno decurtate dalla somma richiesta nella cartella impugnata, la quota inerenti gli oneri riflessi non dovuti ed a parziale efficacia della cartella impugnata da scorporare la somma di euro 4.807,60 pari al 23,80% richiesti a titolo di oneri riflessi e non dovuti.**

Rileva il giudicante elementi utili per l'accoglimento in parte della domanda poiché la cartella impugnata ha incluso la somma di euro 4.807,60 non dovuta quale somma a titolo di oneri riflessi.

Dalla cartella impugnata deve essere decurtata della somma di euro 4.807,60 pari al 23,80% richiesti a titolo di oneri riflessi e quindi determina necessariamente, la dichiarazione di non debenza attesa la manifesta sussistenza dei motivi della domanda.

L'eccezione di parte opposta sulla passaggio in giudicato delle sentenze deve essere rigettata.

Le sentenze non hanno acquistato autorità di res giudicata poiché le sentenze nulla dicono in ordine alla aliquota del 23,80% degli oneri riflessi, e non potevano essere gravate in appello per una situazione non oggetto della motivazione delle sentenze.

Accoglie la domanda in parte e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 4.807,60 pari al 23,80% richiesti a titolo di oneri riflessi, sugli onorari, liquidati nelle sentenze, a carico di parte soccombente in giudizio per i motivi esposti in premessa **e quindi procedere alla riscossione della somma realmente dovuta, decurtata della somma inerente gli oneri riflessi non dovuta.**

Dalla somma totale richiesta nella cartella impugnata va decurtata la somma di euro 4.807,60.

La cartella n. [REDACTED] opposta rimane efficace **previa decurtazione** della somma di euro [REDACTED] pari al 23,80% richiesta a titolo di oneri riflessi non dovuti.



Tenuto conto di quanto sopra , si rileva infine che il successivo esame nel merito della causa resta precluso per la definizione della suddetta questione rituale che è preliminare ed ogni ulteriore indagine della causa. Spese compensate per la particolarità della materia trattata

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il provvedimento impugnato in atti, così provvede :

accoglie la domanda in parte e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro ~~XXXXXX~~ pari al 23,80% richiesti a titolo di oneri riflessi , sugli onorari , liquidati nelle sentenze, a carico di parte soccombente in giudizio per i motivi esposti in premessa e quindi procedere alla riscossione della somma realmente dovuta decurtata della somma non dovuta


dichiara che la cartella n. ~~XXXXXXXXXX~~ opposta efficace decurtata della somma di euro ~~XXXXXX~~ pari al 23,80% richiesta a titolo di oneri riflessi non dovuti.

Spese compensate

ROMA , li 4.04.23

IL GIUDICE DI PACE

Dr.Raffaele Forestiero



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



19 APR 2023
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marilisa Cianflone